COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

76.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione): Senatori Correnti ed altri: Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: « Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 » (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (4998) Botta Giuseppe, Presidente	3 3, 4 3	zio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato (1266); Petrocelli ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia (2431)
Votazione nominale:		Martuscelli Paolo (DC)
Botta Giuseppe, Presidente	4	Paganelli Ettore, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Sostituzioni:		Ruffino Gian Carlo, Sottosegretario di Stato
Botta Giuseppe, Presidente	4	per l'interno 5, 9, 11, 13
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Sapio Francesco (PCI)
Botta ed altri: Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servi-		Votazione nominale: Botta Giuseppe, Presidente



La seduta comincia alle 9,15.

GUIDO D'ANGELO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Correnti ed altri: Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: « Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 » (Approvata dalla XIII Commissione permanente del Senato) (4998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Correnti, Cutrera, Dujany, Florino, Pagani, Strik Lievers, Tagliamonte e Ulianich: « Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981" », già approvata dalla XIII permanente del Commissione Senato nella seduta del 25 luglio 1990.

L'onorevole D'Addario ha facoltà di svolgere la relazione.

AMEDEO D'ADDARIO, Relatore. La ragione che sta alla base della proposta di legge in esame è data, essenzialmente, dal fatto che la legge n. 128 del 1989 con la quale si istituiva una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania, colpiti dai terremoti del novembre del 1980 e del febbraio del 1981, aveva un arco di applicazione di 14 mesi, ossia fino al novembre 1990. Tale periodo di tempo veniva ripartito in due parti: 12 mesi, secondo le disposizioni legislative, avrebbero dovuto essere dedicati all'attività istruttoria, di accertamento e di indagine, mentre i restanti due mesi alla compilazione della relazione finale.

In considerazione del materiale emerso e del lavoro svolto, la Commissione di inchiesta si è orientata a chiedere al Parlamento non una proroga dei termini, bensì l'utilizzazione degli ultimi due mesi non solo per la stesura della relazione, ma anche per il completamento dell'attività istruttoria e di indagine, laddove tale attività interferisse con procedimenti penali in corso e qualora si rendesse necessario approfondire aspetti che, peraltro, la Commissione ha già in gran parte rilevato.

Il Senato ha già approvato la proposta di legge n. 4998 ed invito questa Commissione ad adottare analogo atteggiamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame, già licenziata dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: « Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 », è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale. Successivamente, sospenderò la seduta.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Correnti ed altri: « Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e

febbraio 1981" » (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato) (4998):

Presenti e votanti		
Maggioranza	15	
Hanno votato sì 2	8	
Hanno votato no	0	

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Angeloni, Augello, Bonsignore, Bortolani, Boselli, Botta, Cerutti, Cicerone, Ciliberti, D'Addario, Dalia, D'Angelo, Ferrarini, Filippini Rosa, Galli, Lavorato, Lorenzetti, Lusetti, Martuscelli, Mensurati, Piermartini, Polverari, Principe, Rinaldi, Santuz, Sapio, Serafini Massimo e Zamberletti.

La seduta, sospesa alle 9,20 è ripresa alle 14,45.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Giorgio Santuz, Gianfranco Rocelli e Dino Mazza sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Piero Mario Angelini, Ettore Paganelli e Guido Martino.

Seguito della discussione delle proposte di legge Botta ed altri: Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato (1266); Petrocelli ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia (2431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Programma quin-

quennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato »; Petrocelli ed altri: « Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 26 luglio, la Commissione aveva esaurito l'esame dell'articolo 8 della proposta di legge n. 1266, assunta come base per la discussione, nel nuovo testo redatto dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

- 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, formula nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 14, sentite le organizzazioni sindacali a livello nazionale del personale della polizia di Stato, un programma straordinario per il 1990-1997 di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, con le relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di quelle già esistenti, anche se di proprietà di enti locali ed enti pubblici, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative della polizia di Stato. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso. Il programma è trasmesso alle Commissioni competenti parlamentari per l'espressione del parere entro 30 giorni dall'assegnazione.
- 2. Il programma è adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, che provvede alla sua attuazione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

- 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno approva nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 14 un programma straordinario per il periodo 1990-1997 di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, con le relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logisticooperative della polizia di Stato. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso.
- 2. Il programma è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

9. 1.

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. A nome del Governo, esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 9, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari. Provvede

altresì all'indicazione delle aree, sentiti i comuni interessati, che sono tenuti ad esprimersi entro venti giorni dalla richiesta.

- 2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi, di cui al comma 1, che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione del dipartimento della pubblica sicurezza, in deroga alle norme vigenti.
- 3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 2, la progettazione è predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con il dipartimento della pubblica sicurezza, ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La progettazione degli interventi di cui al comma 2 deve adottare gli stessi criteri funzionali e tecnici previsti nella progettazione degli interventi di cui al comma 1. Per l'affidamento e la gestione dei lavori i provveditorati alle opere pubbliche possono ricorrere ad una concessione di servizi. In questo caso, il concessionario applica le vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici.
- 4. A fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia di cui al presente capo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: dipartimento della pubblica sicurezza con le seguenti: Ministro dell'interno.

10. 6.

Botta.

Al comma 1, dopo le parole: dei luoghi aggiungere le seguenti: tenendo anche presente i centri direzionali nelle aree metropolitane.

10. 1.

Martuscelli.

Al comma 1, dopo le parole: ritenuti necessari aggiungere le seguenti: ed alla indicazione delle tipologie di interventi per i quali è richiesto l'apprestamento di opere di sicurezza e la classificazione di segretezza.

10. 7.

Sapio, Boselli, Martuscelli, Cerutti.

Al comma 1, dopo la parola: aree aggiungere le seguenti: nel rispetto delle destinazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici.

10. 2.

Filippini Rosa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per motivi di riservatezza, i compiti organizzativi e di supporto afferenti alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza, ivi compreso il compito di procedere all'affidamento dei lavori, sono affidati in concessione dei servizi dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione del dipartimento della pubblica sicurezza, a soggetti dotati di idonea qualificazione. 10. 4.

Ferrarini, Piermartini, Polverari.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

10. 8.

Sapio, Boselli, Martuscelli, Cerutti.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 2, alla progettazione e all'affidamento dei lavori provvede il Provveditorato delle opere pubbliche competente per territorio come previsto dall'articolo 7.

10. 9.

Sapio, Boselli, Martuscelli, Cerutti.

Al comma 3, al terzo periodo, sostituire la parola: gestione con la seguente: esecuzione e aggiungere dopo la parola: ricorrere la seguente: anche.

10. 10.

Sapio, Boselli, Martuscelli, Cerutti.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Relativamente all'affidamento dei lavori i concessionari di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono tenuti ad applicare le vigenti norme in materia di appalti pubblici.

10. 5.

Ferrarini, Piermartini, Polverari.

Sopprimere il comma 4. 10. 3.

Filippini Rosa.

Al comma 4, sostituire le parole: presente capo con le seguenti: al comma 2.
10. 11.

Sapio, Boselli, Martuscelli, Cerutti.

Francesco SAPIO. L'articolo 10 definisce in che modo si debba procedere per individuare i luoghi ove dovranno essere ubicate le opere di cui al precedente articolo 9. Come abbiamo visto, tali opere si riferiscono agli interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole, infrastrutture, eccetera, nonché alla ristrutturazione, all'ampliamento ed al completamento di edifici già esistenti, anche se di proprietà di enti locali e pubblici.

In base all'articolo 10, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre a provvedere all'indicazione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere, deve altresì indicare le aree interessate alla localizzazione d'intesa con i comuni, che sono tenuti ad esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta.

Il successivo articolo 11, nel disciplinare i criteri di affidamento delle progettazioni e dell'esecuzione delle opere, stabilisce che per quelle che richiedono apprestamento di opere di sicurezza si provvede con concessione unitaria da parte del ministro dei lavori pubblici, su indicazione del dipartimento della pubblica sicurezza, in deroga alle norme vigenti. L'ipotesi di concessione unitaria relativa ad opere che per motivi di riservatezza richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di per sé può apparire motivata, anche se in ordine ai criteri delle possibilità di dichiarazione e di classificazione di sicurezza ben poco viene detto, sicché la discrezionalità, ancora una volta, rischia di introdurre elementi di ambiguità nell'interpretazione norma.

Riteniamo, pertanto, che al comma 1 dell'articolo 10 non solo si debba far carico al dipartimento della pubblica sicurezza di provvedere alla precisazione dei requisiti di funzionalità e sicurezza ritenuti necessari, ma anche di indicare le tipologie degli interventi per i quali è richiesto l'apprestamento di opere di sicurezza e la classificazione di segretezza. Ciò per evitare che al comma 2, nella genericità della formulazione, si possa ritenere che qualsiasi tipo di opere richieda il requisito della riservatezza, cadendo, così, sotto l'ipotesi dell'affidamento per concessione unitaria.

Il comma 3 dell'articolo 10 prevede che per gli interventi diversi da quelli richiedono l'apprestamento opere di sicurezza l'affidamento dei lavori possa essere effettuato dal provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. Al fine di evitare che le procedure. di progettazione e di affidamento per la realizzazione siano diverse, potremmo richiamare il disposto introdotto nell'articolo 10, di modo che non sia più necessario ricorrere alla previsione contenuta al comma 4 di tale articolo, il quale stabilisce che ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 1967, le opere di edilizia approvate con proposta del Ministero dell'interno

sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare. Poiché l'obiettivo fondamentale che perseguiamo è quello di rendere compatibile con le norme urbanistiche questo sistema organico di interventi, la soppressione del comma 4 consentirebbe di licenziare un provvedimento in grado di incidere sul sistema preordinato di vincoli e di norme preesistenti.

In conclusione, invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente sull'emendamento 10.7.

GIUSEPPE CERUTTI. Avendo valutato il dispositivo dell'articolo 10 che il relatore ha sottoposto alla nostra attenzione, riteniamo che le conclusioni a cui è giunto il collega Sapio siano simili alle nostre. Tramite questo provvedimento cerchiamo di differenziare due diversi tipi di intervento, quelli del capo I, relativi agli alloggi per le forze di polizia, e quelli del capo II, relativi sia agli alloggi per necessità di servizio, sia a strutture o a infrastrutture particolari per i servizi di polizia e di sicurezza.

Mentre riteniamo che per certe infrastrutture debba sussistere il requisito della segretezza, e quindi debbano essere riconosciuti al Ministero dei lavori pubblici i compiti dell'elaborazione e progettazione degli appalti, siamo invece dell'avviso che per altre opere non debbano sussistere situazioni di questo genere.

Per quanto riguarda il comma 4, non siamo dell'avviso di sopprimerlo, ma di cancellare l'inciso « di cui al presente capo » concernente la globalità dell'intervento, conservando, però, l'accertamento di conformità per le opere considerate riservate. Infatti, non si può escludere l'applicabilità dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in riferimento ad opere sicuramente destinate alla difesa militare.

Premessa tale puntualizzazione, il gruppo socialista è favorevole all'approvazione dell'emendamento.

Rosa FILIPPINI. Ritengo che il comma 4 dell'articolo 10 debba essere soppresso, nonostante gli argomenti addotti dall'ono-

revole Cerutti, perché a mio avviso la segretezza delle opere non risulta affatto garantita dalla procedura delineata dalla norma in esame.

Stando alle cronache, un episodio che ha molto colpito l'opinione pubblica ha riguardato il palazzo della Digos, costruito a Roma sul Colle Oppio, che avrebbe dovuto essere un'opera cosiddetta segreta. Naturalmente, tale segretezza ha finito per diventare una barzelletta.

La sicurezza non è assicurata dall'imposizione ai comuni, alle regioni ed alla strumentazione urbanistica ordinaria delle procedure indicate dal comma 4 dell'articolo 10, ma dipende da requisiti di altro tipo. Ritengo, anzi, che in molti casi tali procedure, proprio perché provocano sollevazioni dell'opinione pubblica e qualche volta degli enti locali, vanificano l'esigenza di segretezza. Credo, quindi, che si debbano trovare modalità e strumenti diversi (che, di certo, non mancano né al Ministero dell'interno né a quello della difesa) e che, pertanto, il comma 4 dell'articolo 10 debba essere soppresso o, comunque, modificato.

PRESIDENTE. Ricapitolando brevemente le posizioni emerse con riferimento all'articolo 10, ricordo che l'onorevole Sapio ha presentato un emendamento tendente ad integrare il contenuto del comma 1 di tale articolo. Con un diverso emendamento al comma 3 si richiede, inoltre, che le opere non dichiarate segrete vengano realizzate dal provveditorato delle opere pubbliche competente per territorio, utilizzando personale tecnico degli uffici, oppure ricorrendo all'opera di professionisti.

In merito al comma 4, qualcuno ne propone direttamente la soppressione, mentre vi è chi ritiene che le opere di edilizia destinate alla pubblica sicurezza debbano poter essere equiparate a quelle militari.

Francesco SAPIO. Bisognerebbe specificare quali siano le opere dichiarate segrete, oggetto delle procedure previste dal comma 4.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.1, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11 ed invito l'onorevole Filippini Rosa a ritirare i suoi emendamenti 10.2 e 10.3.

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi associo ai pareri espressi dal relatore.

Rosa FILIPPINI. Accolgo l'invito del relatore di ritirare l'emendamento 10.2, ma mantengo l'emendamento 10.3.

Francesco SAPIO. Desidero preannunciare, signor, presidente, il mio voto favorevole sull'emendamento Filippini 10.3, soppressivo del quarto comma dell'articolo 10; intendo chiarire, pertanto, che il mio emendamento 10.11, che si riferisce allo stesso comma, rappresenta soltanto una soluzione subordinata all'eventuale reiezione dell'emendamento 10.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Botta 10.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Martuscelli 10.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 10.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché gli onorevoli Ferrarini, Piermartini e Polverari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato al loro emendamento 10.4.

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 10.8, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 10.9, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 10.10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché gli onorevoli Ferrarini, Piermartini e Polverari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato al loro emendamento 10. 5.

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 10.3 che il relatore, con l'assenso anche del Governo, ha invitato a ritirare.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 10.11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

- 1. Il programma di cui al presente capo può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.
- 2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 30 per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
- 3. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvederà a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decretolegge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Ministro dell'interno, entro il limite del trenta per cento degli stanziamenti di ciascun anno finanziario, è autorizzato a procedere all'acquisizione di edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative della Polizia di Stato.

2-bis. Per l'attuazione del programma di cui al presente capo, il Ministro dell'interno promuove i competenti interventi del Ministro dei lavori pubblici, per quanto concerne la costruzione di immobili, e del Ministro delle finanze nei casi in cui si proceda all'acquisto, anche mediante permuta, di aree o immobili già esistenti.

11. 1.

GIUSEPPE CERUTTI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore, in quanto, alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, chiarisce funzioni che riteniamo indispensabili: quella del ministro dell'interno, che promuove i competenti interventi del Ministero dei lavori pubblici, per quanto concerne la costruzione di immobili; quella del Ministero delle finanze, nei casi in cui si proceda all'acquisto, anche mediante permuta, di aree o immobili già esistenti; quella del Ministero dei lavori pubblici che promuove i competenti interventi.

Francesco SAPIO. Ritengo non indispensabile il comma 1 dell'articolo 11, perché la materia di cui tratta potrà essere disciplinata dal provvedimento relativo all'utilizzazione dei beni demaniali, in discussione al Senato, nonché dalle proposte di legge all'esame della Commissione difesa della Camera. A mio avviso, ciò che è previsto in questo comma introduce un concetto che rischia di non trovare applicazione poiché al momento non vi sono norme che lo disciplinino. A me

parrebbe opportuno sopprimere il comma 1 dell'articolo 11 per evitare di introdurre un dispositivo che contribuirebbe a complicare e confondere una materia già sufficientemente intricata.

RENZO LUSETTI, Relatore. Ritengo che il comma 1 serva a chiarire ciò che è previsto al capo II di questo provvedimento; inoltre, all'articolo 3 vi è una norma quasi analoga che disciplina la possibilità per lo Stato di utilizzare aree ed immobili di sua proprietà oppure di acquisirle mediante permuta.

ETTORE PAGANELLI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Concordo anch'io con l'emendamento del relatore, sia perché attiene all'ambito delle destinazioni urbanistiche, sia perché tale previsione può risultare utile ai comuni interessati o ai privati.

Francesco SAPIO. Condivido le argomentazioni del relatore e del presidente. Per tale motivo, non formalizzerò un emendamento tendente a sopprimere il comma 1 dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 12 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

duce un concetto che rischia di non trovare applicazione poiché al momento non vi sono norme che lo disciplinino. A me

1. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pub-

X LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1990

blica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili e ad esecuzione di lavori inerenti alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

- 1. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, la concessione edilizia, l'autorizzazione, o il nulla osta s'intendono resi in senso positivo.
- 2. Ai fini di cui al comma precedente, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

L'onorevole Filippini ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 13.

13. 1.

Filippini Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui alla presente legge, con le seguenti: di cui all'articolo 9 della presente legge.

13. 2.

Filippini Rosa.

RENZO LUSETTI, Relatore. Mi dichiaro contrario all'emendamento 13.1 e favore-vole all'emendamento 13.2.

ETTORE PAGANELLI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con il parere espresso dal relatore.

Francesco SAPIO. Se l'espressione del parere sulla concessione deve avvenire entro 60 giorni, non comprendo perché gli organi di cui all'articolo 13 siano tenuti a pronunciarsi entro il termine di 90 giorni sulle questioni di loro competenza.

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo insiste sul mantenimento della norma prevista all'articolo 13, perché in passato si sono verificati ritardi notevoli per l'espressione dei pareri da parte dei vari organi regionali. La norma proposta dal relatore tiene conto di questo fatto in quanto estende l'arco temporale per l'emissione del parere, ma attribuisce una « carta vincente » all'amministrazione rendendo il termine perentorio e consentendo, attraverso l'istituto del silenzio-assenso, di ritenere autorizzazioni e nulla osta come concessi in difetto di una pronuncia entro il termine previsto, che appare sufficientemente ampio.

L'onorevole Sapio osservava che tale pronuncia dovrebbe intervenire entro 60 giorni. Nel caso in esame, però, come dicevo, il termine è perentorio e trova applicazione il silenzio-assenso. Chiedo, pertanto, all'onorevole Sapio di valutare questo aspetto.

GIUSEPPE CERUTTI. La mia preoccupazione va in direzione opposta, nel senso che la formulazione indicata non risolve i problemi dell'amministrazione centrale. Infatti, si può scrivere un parere di poche righe per sostenere che il progetto non è conforme e ciò comporta un rinvio che può protrarsi di 90 giorni in 90 giorni. In questo caso non si tratta di concessioni edilizie, ma della realizzazione di certe infrastrutture per le quali occorrono pareri sotto il profilo ambientale, dei beni culturali e così via.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Filippini Rosa 13.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

- 1. Per la realizzazione del programma di cui al capo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 238 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno negli anni finanziari dal 1990 al 1995. Nel triennio 1990-1992 i relativi stanziamenti sono determinati in lire 8 miliardi per l'anno 1990. lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 20 miliardi per l'anno 1992.
- 2. Per la realizzazione del programma di cui al capo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 482 miliardi. da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1990 al 1995. Nel triennio 1990-1992 i relativi stanziamenti sono determinati in lire 12 miliardi per l'anno 1990, lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 40 miliardi per l'anno 1992.
- 3. I fondi necessari per la costruzione di immobili sono iscritti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei lavori pubblici ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, cui compete la realizzazione degli interventi.
- 4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili sono iscritti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Mini- Martuscelli, Lusetti, Cerutti, Martino e

stro delle finanze, al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

- 5. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1990, di lire 40 miliardi per l'anno 1991 e di lire 60 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le forze dell'or-
- 6. Alla determinazione degli importi da iscrivere negli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
- 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire le parole: del Ministero dei lavori pubblici con le seguenti: del Ministero dell'interno.

14. 1.

RENZO LUSETTI, Relatore. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente nuovo titolo del provvedimento: « Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli anni 1990-1995 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Botta, Massano, Galli,

X LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1990

Sapio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici,

considerato

che il personale che fruisce degli alloggi per motivi di servizio perde il diritto a permanere nell'alloggio stesso allorché viene posto in condizioni di quiescenza:

che tale personale si trova, pertanto, in una situazione abitativa precaria;

che la perdita dell'abitazione coincide con la cessazione dell'attività lavorativa;

che ciò rende, quindi, tanto più grave, data l'età avanzata, il porsi del problema abitativo;

che, comunque, l'esigenza di garantire la possibilità di fruire dell'alloggio, solo da parte di coloro che sono effettivamente in servizio risponde a precise finalità del servizio stesso che non possono in alcun modo essere disattese:

invita il Governo

a impartire opportune disposizioni al Comitato per l'edilizia residenziale al fine di riservare una quota delle risorse destinate alla concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazioni a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio;

ad affrontare, più in generale, il problema dell'abitazione per il personale posto in posizione di quiescenza e tenuto a lasciare l'alloggio di servizio, studiando idonee soluzioni ».

0/1266-2431/1/VIII.

Botta, Massano, Galli, Martuscelli, Lusetti, Cerutti, Martino, Sapio. ETTORE PAGANELLI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Lo accolgo come raccomandazione.

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario per l'interno. Lo accolgo a mia volta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione?

Francesco SAPIO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Francesco SAPIO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame che è rimasto all'attenzione della Commissione per circa due anni e sul quale rimangono alcuni dubbi e perplessità. Confidiamo, per altro, sul fatto che l'applicazione delle disposizioni in esso contenute avvenga secondo criteri di assoluta trasparenza, soprattutto con riferimento ai passaggi normativi riguardanti la possibilità di derogare al sistema dei vincoli di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, ma anche alla disciplina degli strumenti urbanistici.

Il mancato accoglimento di alcuni emendamenti presentati da colleghi dell'opposizione, che avrebbero eliminato ogni perplessità, ci lascia, per certi aspetti, alquanto insoddisfatti. Riteniamo, comunque, che il provvedimento, molto atteso, debba essere approvato. Per tale ragione ribadisco il voto favorevole del gruppo comunista.

Rosa FILIPPINI. Devo dare atto al relatore ed a tutti i componenti la Commissione di essere stati aperti al dialogo sulla materia oggetto del provvedimento al nostro esame e di aver accolto un certo numero di emendamenti fortemente migliorativi del testo. Ciò nonostante le procedure introdotte dal provvedimento e le esigenze che vengono riaffermate con la previsione di strumenti che ritengo non diano sufficienti garanzie di rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici, mi costringono ad esprimere un voto contrario.

GIUSEPPE CERUTTI. Il gruppo socialista è soddisfatto del testo elaborato dalla Commissione e della disponibilità e dell'impegno manifestati dal relatore per conseguire un buon risultato.

Il provvedimento al nostro esame giunge con un certo ritardo al traguardo. ma ritengo che le amministrazioni della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale otterranno sicuramente un grande beneficio dalla conclusione del suo iter, soprattutto sotto il profilo di una politica degli alloggi che non sia circoscritta a quelli di servizio, ma investa la problematica degli alloggi da conferire in proprietà attraverso la costituzione di cooperative o l'erogazione di un contributo da parte dello Stato mediante la concessione di particolari agevolazioni. Ritengo che ciò rappresenti un'attestazione di stima e di gratitudine verso le forze di polizia, che vigilano sulla nostra sicurezza e sulla nostra libertà. Per i motivi espressi, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento in esame.

PAOLO MARTUSCELLI. Mi associo al ringraziamento rivolto dal presidente al relatore ed a tutti i colleghi commissari per lo sforzo che è stato compiuto per giungere finalmente alla conclusione dell'iter di un progetto di legge tanto atteso, specie nelle aree del paese ad alto rischio (mi riferisco in particolare al Mezzogiorno). I meccanismi di costruzione di infrastrutture ed alloggi previsti dal presente provvedimento contribuiranno infatti certamente a migliorare la difficile situazione in cui si trovano le forze di polizia e mi auguro che il Governo, nel programmare gli interventi di attuazione, attribuirà la priorità alle zone meridionali.

Guido MARTINO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sul progetto di legge in esame, che va incontro ad alcune fondamentali necessità dei membri delle forze di polizia, che tanto sono oggi impegnati nel nostro paese. In particolare desidero sottolineare la rapidità con cui siamo riusciti a concludere l'ultima fase dell'iter, dopo i ritardi che vi erano stati in passato.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare, a nome di tutta la Commissione, il rappresentante del Governo ed il relatore Lusetti, che hanno profuso un notevole impegno per consentirci di giungere oggi alla votazione finale del provvedimento; voglio infine ringraziare tutti i colleghi per il proficuo lavoro svolto.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Botta ed altri: « Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato », con il seguente nuovo titolo: « Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio. scuole ed infrastrutture della

polizia di Stato per gli anni 1990-1995 » (1266):

Hanno votato no

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge Petrocelli ed altri n. 2431.

Hanno votato sì:

Angelini Piero Mario, Angeloni, Augello, Bonfatti Paini, Bonsignore, Bortolani, Boselli, Botta, Bulleri, Cerutti, Ciliberti, D'Addario, D'Angelo, Galli, Lavorato, Lorenzetti, Lusetti, Martino, Martuscelli, Mensurati, Piermartini, Paganelli, Polverari, Sapio e Serafini Massimo.

Hanno votato no: Filippini Rosa e Ronchi.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 24 settembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO